

Corte di Cassazione, sezione lavoro  
Ordinanza 1 febbraio 2024 n. 3003

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Relatore

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 21003-2020 proposto da:

I.Z.FL., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato LO.IA., che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LE.MA.O, AN.SG.I, CA.D., EM.D., AN.CO.

- resistente con mandato

avverso la sentenza n. 729/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/12/2019 R.G.N. 309/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

**RILEVATO IN FATTO**

che, con sentenza depositata il 12.12.2019, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di I.Z.FI. volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli in relazione alle 102 giornate lavorative effettuate negli anni 2006-2008 alle dipendenze della (...) a r.l.; che avverso tale pronuncia I.Z.FI. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura;

che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 25.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la propria decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi che avevano reputato fittizi tutti i rapporti di lavoro agricoli denunciati dalla (...) nel periodo 2006-2011 e dunque in mancanza di elementi oggettivi che direttamente la concernessero; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2094 c.c. per avere la Corte territoriale travisato la prova testimoniale assunta in prime cure e aver conseguentemente escluso la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2094 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse su di lei l'onere della prova del rapporto di lavoro subordinato, ancorché ella fosse stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli;

che, con il quarto e il quinto motivo, proposti rispettivamente in via gradata, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis e 2094 c.c. nonché dell'art. 48, l. n. 203/1982, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale travisato la prova testimoniale e illogicamente escluso la sussistenza del denunciato rapporto di lavoro agricolo; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver posto a carico dell'odierna ricorrente l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro intrattenuto con la (...) a r.l., hanno reputato che l'istruttoria documentale e testimoniale espletata non consentisse di reputare assolto tale onere, emergendo piuttosto una situazione tale per cui i soci della cooperativa lavoravano ciascuno il proprio terreno quali coltivatori diretti;

che, ciò posto, appare logicamente prioritario l'esame del terzo motivo, con la cui la ricorrente ha contestato l'erronea ripartizione dell'onere della prova; che, sul punto, è assolutamente consolidato il principio di diritto secondo cui la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Ca Nume S.U. n. 1133 del 2000);

che, più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del 2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n. 1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali

richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n. 3556 del 2023, in motivazione);

che, dovendosi pertanto ritenere corretta l'attribuzione all'odierna ricorrente dell'onere probatorio concernente l'effettività del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento, il terzo motivo si rivela infondato;

che il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo sono invece affatto inammissibili, pretendendo di veicolare, al di là dei riferimenti a violazioni di legge sostanziale e processuale, una critica dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali, che non è in alcun modo consentita in questa sede di legittimità in presenza di una doppia conforme di merito (art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis*); che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l'INPS svolto alcuna apprezzabile difesa al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2024.

Corte di Cassazione, sezione lavoro  
Ordinanza 1 febbraio 2024 n. 3009

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Relatore

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 27003-2020 proposto da:

CI.AS., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ..., presso lo studio dell'avvocato IT.CA.,  
rappresentata e difesa dall'avvocato ST.LU.

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura  
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati AN.SG., CA.D., EM.D., LE.MA., AN.CO.

- controricorrente

avverso la sentenza n. 510/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2020  
R.G.N. 3201/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott.  
LUIGI CAVALLARO.

**RILEVATO IN FATTO**

che, con sentenza depositata il 10.2.2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia  
di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di Ci.As.  
volta alla reinscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, da cui era stata cancellata a seguito del  
disconoscimento di un rapporto di lavoro precorso dal 2003 al 2007;

che avverso tale pronuncia Ci.As. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;

che l'INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 25.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di gravame, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), e 17, D.Lgs. n. 124/2004, nonché dell'art. 14 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza conseguente al mancato adito giudiziale nel termine di cui all'art. 22, cit., dovesse estendersi anche al silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'impugnazione in via amministrativa che fosse avvenuta non già ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 375/1993, ma altresì ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 124/2004, come nel caso di specie era accaduto;

che, al riguardo, va premesso che l'art. 22, comma 1°, d.l. n. 7/1970, cit., stabilisce che "contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza";

che, nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha da tempo chiarito che l'inosservanza del termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria determina la decadenza sostanziale dell'assicurato (così, tra le più recenti, Cass. nn. 17653 del 2020 e 40780 del 2021);

che l'art. 17, D.Lgs. n. 124/2004, nel disciplinare le modalità del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro, stabilisce espressamente che, una volta decorso il termine di novanta giorni entro il quale il Comitato può pronunciarsi, "il ricorso si intende respinto";

che trattasi di previsione affatto sovrapponibile a quella di cui all'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993, specificamente dettato in materia di "ricorsi in materia di accertamento di lavoratori agricoli", ancorché l'organo competente a pronunciarsi sia la Commissione centrale per la manodopera agricola presso lo SCAU; che, risultando evidente dal dato testuale dell'art. 22, d.l. n. 7/1970, cit., che la decadenza è collegata all'inutile decorso del termine di centoventi giorni dall'adozione di un "provvedimento definitivo", risulta irrilevante che il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione sia stato proposto, ex art. 11, D.Lgs. n. 375/1993, avverso la Commissione centrale per la manodopera agricola, oppure, ex art. 17, D.Lgs. n. 124/2004, avverso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro (come nella specie è pacificamente accaduto, in ossequio ad una precisa indicazione in tal senso contenuta nel provvedimento di cancellazione comunicato all'odierna parte ricorrente), atteso che il procedimento amministrativo di revisione costituisce un mero presupposto esterno della fattispecie della decadenza prevista dall'art. 22, d.l. n. 7/1970, che postula soltanto l'esistenza di un provvedimento definitivo lesivo di diritti;

che, conseguentemente, deve escludersi che l'applicazione dell'art. 22, d.l. n. 7/1970, al caso in cui il procedimento amministrativo di riesame si sia svolto con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 124/2004, possa costituire un'applicazione analogica della fattispecie della decadenza,

ricollegandosi quest'ultima alla definitività del provvedimento di cancellazione e non già - come detto - al procedimento amministrativo di revisione in virtù del quale tale definitività è maturata;

che, proprio per ciò, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine da parte ricorrente, dal momento che la decadenza dalla potestà di impugnare la cancellazione non discende affatto dal combinato disposto dell'art. 22, d.l. n. 7/1970, e dell'art. 17, D.Lgs. 124/2004, ma semplicemente dalla previsione dell'art. 22, d.l. n. 7/1970, di per sé ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione;

che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali (Cass. n. 16676 del 2020), la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 2024.